

Publicato il [redacted] 2020

N. 00 [redacted] /2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00 [redacted] REG.RIC.

 Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted], proposto da [redacted], rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Passiatore e Patrizia Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

[redacted] - [redacted] Generale dell'Arma [redacted], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello [redacted], presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza [redacted];

*per l'accertamento e la declaratoria*

della responsabilità del [redacted] e del [redacted] dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal rapporto di servizio in essere con il ricorrente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218, 2103 e 2087 c.c. e di ogni altra norma applicabile, per le ragioni che saranno esposte nel prosieguo

*e per la conseguente condanna*

cessato dal servizio permanente per infermità con contestuale collocamento in congedo nella categoria della riserva per superamento del cd. periodo di comporta. Stima il danno sofferto (peraltro svolgendo deduzioni solo con riguardo a quello non patrimoniale) in € 500.000,00, ferma restando la diversa maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso al criterio equitativo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Il Ministero intimato si è costituito per resistere al ricorso, svolgendo, pur tuttavia, argomentazioni del tutto eccentriche e non pertinenti rispetto alla specifica questione posta.

Il ricorrente, con memoria dimessa in vista dell'odierna udienza pubblica, ha fatto constare un tanto.

Celebrata l'udienza in via telematica ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. ~~170~~ 2020, n. 18, convertito in legge 24 ~~aprile 2020~~, n. 27, mediante utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. citato, come modificato dalla legge di conversione (*"successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, ..., ... in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati..."*), non avendo le parti esercitato la facoltà di chiederne la discussione orale, mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 giugno 2020, n. 70, né dimesso note d'udienza o richiesta di passaggio in decisione ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo periodo del comma citato.

Il ricorso merita di essere accolto.

Invero - al di là della sua pacifica ed evidente fondatezza, venendo in rilievo, come si vedrà, la responsabilità del datore di lavoro - deve farsi applicazione, nel caso di specie, del disposto di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. (*"Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle*

di parte resistente al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, derivanti alla persona - e in particolare al risarcimento del danno biologico, morale, psichico, esistenziale, alla vita di relazione e alla dignità personale - subiti dal ricorrente a causa e in diretta conseguenza dei fatti occorsi, nonché dell'illegittima adozione dei provvedimento di congedo per infermità, nella misura di Euro 500.000,00 o nella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso al criterio equitativo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 1 luglio 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente chiede a questo Tribunale l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del ~~Ministero della Difesa~~ e del ~~Comando Generale Arma dei Carabinieri~~ ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218, 2103 e 2087 c.c. e la loro conseguente condanna al risarcimento a suo favore dei danni tutti, patrimoniali e non, asseritamente subiti a causa e in diretta conseguenza dell'errore diagnostico di cui è stato vittima, che ha portato, a dichiararlo temporaneamente non idoneo al servizio e a collocarlo in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché del provvedimento con cui è stato illegittimamente dichiarato

*parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite*”), atteso che, come dianzi evidenziato, il Ministero intimato non ha svolto alcuna argomentazione a confutazione delle deduzioni svolte e dei fatti allegati dal ricorrente, confermando, dunque, la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

Rileva, in ogni caso, la circostanza che il ricorrente si è trovato a subire un grave pregiudizio di carattere personale: a) a causa dell'errore diagnostico di cui si è già detto poc'anzi (n.d.r. nell'anno 1999 gli era stata diagnosticata una patologia ~~\_\_\_\_\_~~, poi risultata inesistente, come comprovato dalla copiosa documentazione versata in atti, cui si rinvia, e, in particolare dal parere medico legale in data 13 ottobre 2001, che l'ha dichiarato idoneo al servizio – all. 20, e recentemente confermato anche dal verbale in ~~\_\_\_\_\_~~ della Commissione Medica per gli accertamenti medico legali richiesti dalla Sezione regionale della Corte dei Conti e dalla successiva sentenza della Corte dei Conti n. ~~\_\_\_\_\_~~ che lo ha recepito – all. 34 e 35), che ha portato l'Amministrazione intimata a dichiararlo temporaneamente non idoneo al servizio e a collocarlo in aspettativa e, dunque, a fargli maturare un periodo di assenza dal servizio superiore a 730 giorni, poi assunta a presupposto determinante per la dichiarazione di sua cessazione dal servizio permanente (all. 23 e 24 fascicolo doc. ricorrente e parere DGPM/II/5^/4^/300001/A35/26 in data 13.12.2001 dimesso in ottemperanza all'ordine di questo Tribunale), giusta il disposto di cui all'art. 8, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (*“L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio...”*); b) in ragione del fatto che l'Amministrazione ha tenuto in non cale non solo il citato parere medico legale del 13 ottobre 2001, ma soprattutto il fatto che lo stesso è stato emesso a periodo di comporto superato unicamente per circostanze ascrivibili all'organizzazione del lavoro dell'Amministrazione stessa e senza tenere conto di quanto opportunamente segnalato e richiesto dal Capo Servizio Amministrativo del Comando Regione Carabinieri Finanziaria ~~\_\_\_\_\_~~



con nota in data ~~10/10/2010~~ (all. 17 - fascicolo doc. ricorrente) ovvero della necessità non solo di sottoporre il ricorrente a visita medica di controllo in anticipo rispetto alla data di raggiungimento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, ma anche e soprattutto - ancorché non espresso a chiare lettere - di emettere il giudizio medico legale definitivo nei confronti del ricorrente in tempo utile, essendo tale esigenza pacificamente ritraibile dal contenuto e dal tenore complessivo della nota stessa.

Non v'è, peraltro, motivo di dubitare del patema d'animo e della sofferenza psichica che tali circostanze hanno cagionato al ricorrente, nonché dei riflessi esistenziali negativi dalle stesse prodotti, atteso che per fatti ascrivibili all'Amministrazione è stato espulso ancora in giovane età dal mondo del lavoro e ingiustamente ostacolato il libero esercizio dell'attività lavorativa stessa da parte del medesimo, con tutto ciò che ne deriva anche ai fini dello sviluppo della sua persona.

*"Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno"* (Cass., Sez. U., n. 6276 del 2006).

Il danno non patrimoniale sofferto va, quindi, riconosciuto e liquidato a suo favore in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., a compensazione del pregiudizio patito, nella misura complessiva di € 180.000,00, oltre accessori di legge, che pare congrua avuto riguardo anche all'età (33 anni al momento della diagnosi errata e 35 al momento in cui è stato dichiarato cessato dal servizio) che egli aveva quando si sono verificati i fatti forieri di danno.

In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi dianzi precisati.

Per l'effetto il Ministero intimato va condannato al pagamento a favore del

ricorrente dei danni di cui è stata accertata la sussistenza e precisamente dell'importo complessivo di € 180.000,00, oltre accessori di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ~~Sezione I~~, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Ministero intimato al pagamento a favore del ricorrente dei danni accertati pari a € 180.000,00, oltre accessori di legge.

Condanna il Ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che vengono liquidate nella misura complessiva di ~~€ 180.000,00~~ oltre oneri di legge.

Dà atto che il Ministero sarà tenuto a rimborsare al medesimo (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e/o a svelarne le condizioni di salute.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2020, celebrata

in via telematica ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, mediante utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*, con l'intervento dei magistrati:

Oriana [redacted]

Manuela [redacted] Consigliere

Lorenzo [redacted] Consigliere

**L'ESTENSORE**

[redacted]

**IL PRESIDENTE**

[redacted]

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione, è vietata la pubblicazione e l'uso di dati identificativi dei soggetti interessati.